



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1889 del 2013, proposto da:
Michele Taddei, rappresentato e difeso dagli avv. Dario Meneguzzo, Marta
Bassanese, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Gabriele De Gotzen in
Venezia-Mestre, viale Garibaldi, N. 1/I;

contro

Comune di Altavilla Vicentina in persona del Sindaco pro tempore, non costituito
in giudizio; Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni
Architettonici e Paesaggistici di Verona Rovigo e Vicenza, in persona del Ministro
pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato,
domiciliataria per legge in Venezia, San Marco, 63;

per l'annullamento

del provvedimento 10/10/2013 prot. n. 150776, ove il Comune di Altavilla
Vicentina "comunica il diniego dell'autorizzazione paesaggistica e della domanda di
permesso di costruire relativi all'intervento indicato in oggetto ... (Ristrutturazione,

ampliamento e costruzione di edifici a destinazione agriturismo in località Valmarana)"; del provvedimento 20/8/2013 prot. n. 23331 con cui la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza ha espresso parere negativo al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica; della presupposta nota del Comune di Altavilla Vicentina 19/7/2013 prot. n. 11254 di comunicazione dei motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e della presupposta nota della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza 16/7/2013 prot. n. 19975, di comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di rilascio di parere positivo di compatibilità paesaggistica in relazione al progetto di "Ristrutturazione, ampliamento e costruzione di edifici a destinazione agriturismo in località Valmarana sull'immobile sito in via XXV Aprile".

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero Per i Beni e Le Attività Culturali;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2014 il dott. Nicola Fenicia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Premesso che:

Con il presente ricorso, Taddei Michele ha impugnato il provvedimento con il quale il Comune di Altavilla Vicentina ha negato l'autorizzazione paesaggistica e, conseguentemente, il permesso di costruire relativamente ad un intervento di ristrutturazione e ampliamento e costruzione di edifici a destinazione agriturismo

in località Valmarana, e ciò sulla base del parere negativo della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici;

In particolare i provvedimenti di diniego impugnati si limitano a richiamare il parere espresso dalla Soprintendenza, la quale ha evidenziato le seguenti *“criticità che l'intervento nel suo complesso verrebbe a determinare nel contesto collinare e nel rapporto con le vocazione agricole tradizionali. La sopraelevazione del fabbricato principale, unita alle sistemazioni esterne, non è consona alla riqualificazione dell'edificio in quanto verrebbe ad annullare alcuni aspetti fondamentali del buon andamento dei volumi attuali e delle coperture; Il nuovo fabbricato denominato “C” proposto per l'ampliamento dell'attività ricettiva per le dimensioni previste e per la collocazione indicata risulta non compatibile con la conservazione del contesto agricolo, come ben dimostrano le simulazioni fotografiche che di fatto smentiscono le valutazioni effettuate per l'impostazione del progetto; Di conseguenza è parimenti non coerente con l'intero contesto la proposta sistemazione esterna e l'inserimento della piscina”*.

Osservato che:

Il ricorrente ha principalmente lamentato il difetto di motivazione dei provvedimenti impugnati.

Ritenuto che:

Il ricorso è fondato;

ed infatti, il parere reso dalla Soprintendenza appare, obiettivamente, di difficile comprensione e comunque basato su valutazioni generiche ed apodittiche. Non viene spiegato, ad esempio, per quale ragione la sopraelevazione del fabbricato principale *“verrebbe ad annullare alcuni aspetti fondamentali del buon andamento dei volumi attuali e delle coperture”*, né si comprende cosa in concreto voglia intendere l'amministrazione con tale generica espressione, che sicuramente non agevola il destinatario del parere nell'individuazione delle carenze progettuali e delle modifiche necessarie affinché il progetto possa essere ritenuto compatibile con il vincolo. Ugualmente, è destinata a rimanere astratta ed apodittica l'affermazione

per cui il nuovo fabbricato “C” non sarebbe compatibile con la conservazione del contesto agricolo, se non viene aggiunto alcun riferimento concreto alle caratteristiche della costruzione ed agli elementi del paesaggio e dell’ambiente circostante che verrebbero da essa pregiudicati;

Peraltro, risultando l’intervento conforme alle previsioni del P.A.T. e a quelle pur dettagliate del P.I. (il quale ha disciplinato altezze, sagoma e collocazione degli edifici in questione in apposita scheda) già vagliate dal punto di vista ambientale in sede di VAS, il parere contrario della Soprintendenza avrebbe dovuto essere particolarmente preciso nell’individuare specifici elementi d’incompatibilità del progetto con le esigenze ambientali e paesaggistiche oggetto di tutela;

In conclusione, il ricorso deve essere accolto essendo i provvedimenti impugnati illegittimi in quanto viziati per difetto di motivazione;

Le regolazione delle spese di lite tra le parti costituite segue il principio della soccombenza, mentre appaiono sussistere giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite fra la ricorrente ed il Comune di Altavilla Vicentina;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati;

Condanna il Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali a rimborsare le spese di lite alla ricorrente, che si liquidano in complessivi € 1.500,00, oltre oneri accessori, oltre al rimborso dell’importo versato a titolo di contributo unificato;

Compensa le spese di lite fra la ricorrente ed il Comune di Altavilla Vicentina.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Oria Settesoldi, Presidente

Alessandra Farina, Consigliere

Nicola Fenicia, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/01/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)